

Legge federale sulle tasse di bollo (LTB)

Modifica del 18 marzo 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 2004¹,
decreta:

I

La legge federale del 27 giugno 1973² sulle tasse di bollo è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2

Abrogato

Art. 6 cpv. 1 lett. h

¹ Non soggiacciono alla tassa:

- h. i diritti di partecipazione costituiti a titolo oneroso al momento della costituzione o dell'aumento di capitale di una società anonima, di una società in accomandita per azioni o di una società a garanzia limitata, per quanto le prestazioni dei soci non superino complessivamente un milione di franchi.

Art. 13 cpv. 1, 3 lett. c-f, 4 e 5

¹ La tassa ha per oggetto il trasferimento a titolo oneroso della proprietà dei documenti di cui al capoverso 2, sempreché uno dei contraenti o dei mediatori sia un negoziatore di titoli secondo il capoverso 3.

³ Sono negoziatori di titoli:

- c. *abrogata*
- d. le società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata e società cooperative svizzere nonché gli istituti svizzeri di previdenza professionale e di previdenza vincolata che non rientrano nella definizione delle lettere a e b e i cui attivi, secondo l'ultimo bilancio, sono composti per oltre 10 milioni di franchi da documenti imponibili giusta il capoverso 2;
- e. i membri stranieri di una borsa svizzera per i titoli svizzeri trattati a tale borsa;

¹ FF 2004 4329

² RS 641.10

- f. la Confederazione, i Cantoni e i Comuni con i propri stabilimenti sempreché nei loro conti espongano documenti imponibili giusta il capoverso 2 per oltre 10 milioni di franchi, nonché gli istituti svizzeri delle assicurazioni sociali.

⁴ Sono considerati istituti svizzeri di previdenza professionale e di previdenza vincolata ai sensi del capoverso 3 lettera d:

- a. gli istituti di cui all'articolo 48 della legge federale del 25 giugno 1982³ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e all'articolo 331 del Codice delle obbligazioni⁴, il fondo di garanzia nonché l'istituto collettore di cui agli articoli 56 e 60 LPP;
- b. le fondazioni di libero passaggio di cui agli articoli 10 capoverso 3 e 19 dell'ordinanza del 3 ottobre 1994⁵ sul libero passaggio;
- c. gli istituti che concludono assicurazioni e convenzioni di previdenza vincolata ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del 13 novembre 1985⁶ sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute;
- d. le fondazioni d'investimento che si occupano dell'investimento e della gestione dei fondi degli istituti di previdenza di cui alle lettere a–c e che sono soggette alla sorveglianza della Confederazione o dei Cantoni.

⁵ Sono considerati istituti svizzeri delle assicurazioni sociali ai sensi del capoverso 3 lettera f il fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti nonché il fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 14 cpv. 1 lett. h

¹ Non soggiacciono alla tassa:

- h. la mediazione o la compera e la vendita di obbligazioni straniere, se il compratore o il venditore è parte contraente straniera.

Art. 17 cpv. 2 e 4

² Egli deve la metà della tassa:

- a. se è mediatore, per ogni contraente che non prova di essere registrato come negoziatore di titoli o investitore esentato;
- b. se è contraente, per se stesso e per la controparte che non prova di essere registrata come negoziatore di titoli o investitore esentato.

⁴ La tassa dovuta dai negozianti di titoli di cui all'articolo 13 capoverso 3 lettera e è versata dalla borsa svizzera implicata.

³ RS 831.40

⁴ RS 220

⁵ RS 831.425

⁶ RS 831.461.3

Art. 17a Investitori esentati

¹ Sono considerati investitori esentati ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2:

- a. gli Stati esteri e le banche centrali;
- b. i fondi d'investimento svizzeri ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 18 marzo 1994⁷ sui fondi d'investimento;
- c. i fondi d'investimento esteri ai sensi dell'articolo 44 della legge federale del 18 marzo 1994 sui fondi d'investimento;
- d. gli istituti esteri delle assicurazioni sociali;
- e. gli istituti esteri di previdenza professionale;
- f. le società d'assicurazione sulla vita estere soggette a un disciplinamento estero equivalente alla sorveglianza della Confederazione;
- g. le società estere le cui azioni sono quotate a una borsa riconosciuta, nonché le loro società estere consolidate appartenenti a un medesimo gruppo.

² Sono considerati istituti esteri delle assicurazioni sociali gli istituti che svolgono le stesse mansioni degli istituti svizzeri citati nell'articolo 13 capoverso 5 e che soggiacciono a una sorveglianza equivalente.

³ Sono considerati istituti esteri di previdenza professionale gli istituti:

- a. che si occupano di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
- b. le cui risorse sono destinate durevolmente ed esclusivamente alla previdenza professionale; e
- c. che soggiacciono a una sorveglianza equivalente a quella della Confederazione.

Art. 19 Negozi conclusi con banche o agenti di borsa stranieri

¹ Se al momento della conclusione di un negozio una delle parti contraenti è una banca straniera o un agente di borsa straniero, la mezza tassa dovuta da detta parte contraente decade. Lo stesso vale per i titoli ripresi o forniti da una borsa che agisce in qualità di controparte nell'ambito dell'esercizio di prodotti derivati standardizzati.

² La mezza tassa decade anche per i membri stranieri di una borsa svizzera che trattano titoli svizzeri per conto proprio.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa entra in vigore il 1° gennaio 2006 qualora il termine di referendum scada inutilizzato; altrimenti, l'entrata in vigore è determinata dal Consiglio federale.

⁷ RS 951.31

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2005

Il presidente: Bruno Frick
Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 18 marzo 2005

La presidente: Thérèse Meyer
Il segretario: Christophe Thomann

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 7 luglio 2005.⁸

² Conformemente alla sua cifra II capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.

8 luglio 2005

Cancelleria federale